dossier

XIX Legislatura

Novembre 2025

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023 /2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE

Atto del Governo n. 321

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 295

Camera dei deputati

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 394

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... **- 3 -**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ..... **- 4 -**

ARTICOLO 1, COMMA 1 ..... - 5 -

MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1993 IN MATERIA DI CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI ..... - 5 -

ARTICOLO 1, COMMI 2 E 3 ..... - 6 -

MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1993 IN MATERIA DI CREDITO AI CONSUMATORI, REGOLE GENERALI E CONTROLLI ..... - 6 -

ARTICOLO 1, COMMA 4 ..... - 13 -

MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1993 IN MATERIA DI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI ..... - 13 -

ARTICOLO 1, COMMA 5 ..... - 16 -

ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLE SOCIETÀ O ENTI ..... - 16 -

ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA *A)* ..... - 17 -

PERIMETRO DELLE ATTIVITÀ RISERVATE DI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DI MEDIAZIONE CREDITIZIA ..... - 17 -

ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA *B)* E ARTICOLO 4, COMMI 1 E 2 ..... - 20 -

REGISTRAZIONE E VIGILANZA DEI FORNITORI DI BENI O PRESTATORI DI SERVIZI CHE OPERANO COME INTERMEDIARI DEL CREDITO O CREDITORI A TITOLO ACCESSORIO ..... - 20 -

ARTICOLO 2, COMMA 1, DA LETTERA *C)* A LETTERA *F)* ..... - 25 -

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 13, 14, 17 E 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 141 DEL 2010 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI ..... - 25 -

ARTICOLO 2, COMMA 2 ..... - 26 -

ORGANISMO COMPETENTE PER LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI ..... - 26 -

ARTICOLO 3 E ARTICOLO 4, COMMA 3 ..... - 29 -

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AL CONSUMO ..... - 29 -

ARTICOLO 5 ..... - 31 -

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA ..... - 31 -

ARTICOLO 6 ..... - 31 -

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE ..... - 31 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	**321**
Natura dell'atto:	**Schema di decreto legislativo**
Titolo:	**Recepimento della direttiva (UE) 2023 /2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE**
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 4 della legge 13 giugno 2025, n. 91
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 91 del 2025 (Legge di delegazione europea 2024) – reca attuazione della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e abroga la direttiva 2008/48/CE.

L'articolo 4 della legge n. 91 del 2025 prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali[1], anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

- designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi quali autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, attribuendo agli stessi i poteri di indagine e di controllo, prevedendo altresì il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti [comma 1, lettere *b)*] e *c)*];
- esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefìci e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire un alto grado di protezione e tutela dei consumatori e di assicurare il buon funzionamento del mercato del credito al consumo italiano [comma 1, lettera *d)*];
- prevedere la non applicazione di talune disposizioni contenute nella direttiva oggetto di recepimento ai contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro, a quelli in cui il credito è senza interessi e senza altre spese, nonché a quelli in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile [comma 1, lettera *e)*];
- valutare l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei

[1] Di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

consumatori, di salvaguardare la competitività del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarità del contesto nazionale [comma 1, lettera *f)*];

- valutare le opportune modifiche all'apparato sanzionatorio in modo da prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2023/2225 e dalle relative disposizioni nazionali di attuazione, ivi comprese le modalità di riscossione delle sanzioni pecuniarie [comma 1, lettera *l)*].

Il comma 4, comma 2, della legge n. 91 del 2025 prevede infine che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente[2].

La relazione illustrativa ricorda che la direttiva (UE) 2023/2225 punta a potenziare il livello di tutela dei consumatori nell'ambito della disciplina del credito al consumo e a promuovere lo sviluppo di un mercato unico del credito. Gli obiettivi sono conformi all'Agenda dei consumatori 2020-2025 dell'Unione europea, adottata dalla Commissione europea nel novembre 2020 e costituita da una serie di misure volte ad aumentare la protezione e la resilienza dei consumatori, anche con riferimento all'uso di nuove tecnologie. In linea con tali obiettivi, la direttiva aumenta il livello di dettaglio delle norme che regolano il credito al consumo, al fine di garantire che tutti i consumatori dell'Unione europea possano fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e di creare un mercato interno più efficiente.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

[2] Si ricorda che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 91 del 2025 prevede altresì che, fermo restando quanto previsto quanto specificamente da alcune disposizioni, tra cui l'articolo 4, comma 2, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

ARTICOLO 1, comma 1

Modifica al decreto legislativo n. 385 del 1993 in materia di credito immobiliare ai consumatori

Le norme recano attuazione della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori. In particolare, le disposizioni modificano il Titolo VI, Capo-1-*bis*, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) (articoli da 120-*quinquies* a 120-*noviesdecies*), in materia di credito immobiliare ai consumatori.

In particolare:

- vengono modificati gli articoli 120-*quinquies* (recante le definizioni applicabili al suddetto Capo I-*bis*) e 120-*undecies* (relativo all'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi), al fine di adeguarne le disposizioni alle successive modifiche apportate dal provvedimento in esame [lettere *a)* e *b)*];
- viene introdotto l'articolo 120-*undecies*.1, relativo alle banche dati, prevedendo, tra l'altro, che i gestori di quelle contenenti informazioni nominative sul credito consentano l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio italiano [lettera *c)*].

  La relazione illustrativa afferma che la novella lascia sostanzialmente invariata la disciplina già in vigore, ricalcando nei contenuti le disposizioni del previgente articolo 125 del Testo unico;
- viene introdotto il comma 1-*bis* all'articolo 120-*noviesdecies*, relativo alla valutazione di nullità delle clausole contrattuali [lettera *d)*].

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni apportano modifiche di coordinamento al Capo I-*bis*, del Titolo VI, del TUB, per allineare la disciplina in materia di contratti di credito immobiliare al consumo a quella generale dei contatti di credito al consumo prevista dal successivo Capo II.

La RT afferma altresì che dette modifiche presentano carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il Titolo VI, Capo I-*bis*, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in materia di credito immobiliare ai consumatori.

In proposito, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale delle modifiche in oggetto.

ARTICOLO 1, commi 2 e 3

Modifica al decreto legislativo n. 385 del 1993 in materia di credito ai consumatori, regole generali e controlli

Le norme recano attuazione della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori. In particolare, le disposizioni modificano il Titolo VI, Capo II, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) (articoli da 121 a 126), in materia di credito immobiliare ai consumatori.

In particolare:

- viene modificato l'articolo 121, che reca le definizioni applicabili al suddetto Capo II sul credito al consumo [comma 2, lettera *a)*];
- viene modificato l'articolo 122, che disciplina l'ambito del credito al consumo, ridefinendone la portata delle applicazioni [comma 2, lettera *b)*].

Nel dettaglio, tra l'altro, nella disciplina del credito al consumo:

- vengono inclusi i contratti di importo compreso tra 75.000 e 100.000 euro;
- vengono inclusi i finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri, nonché i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;
- vengono inclusi i finanziamenti concessi da un datore di lavoro, o da società del gruppo di appartenenza, esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro;
- vengono escluse specifiche tipologie di contratti che prevedono dilazioni di pagamento, nonché alcune tra le carte di debito differito;

- viene introdotto l'articolo 122-*bis*, che prescrive l'obbligo di gratuità delle informazioni e il divieto di discriminazione in capo al finanziatore e all'intermediario del credito [comma 2, lettera *c)*];
- viene modificato l'articolo 123 che disciplina le modalità di redazione degli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito. In particolare, viene introdotto il comma 1-*bis*, che delega il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) a individuare, su proposta della Banca d'Italia: i casi in cui è possibile una deroga agli obblighi informativi relativi al prezzo in contanti e all'importo degli eventuali pagamenti anticipati; le tipologie di annunci pubblicitari; le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità di divulgazione [comma 2, lettera *d)*];

- viene introdotto l'articolo 123-*bis*, che disciplina le modalità con cui il finanziatore o l'intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori le informazioni generali. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni generali [comma 2, lettera *e)*];
- viene modificato l'articolo 124, che disciplina gli obblighi precontrattuali in capo al finanziatore o all'intermediario del credito. In particolare, viene modificato il comma 7 che prevede che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detti le disposizioni di attuazione del suddetto articolo 124. La novella specifica che la Banca d'Italia indichi anche il contenuto dei chiarimenti da fornire al consumatore, escludendo contestualmente la definizione degli obblighi da osservare in caso di aperture di credito regolate in conto corrente [comma 2, lettera *f)*];
- vengono introdotti gli articoli 124.1, relativo al divieto di concessione del credito al consumatore senza richiesta ed esplicito consenso, e 124.2, relativo al servizio di consulenza riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito [comma 2, lettera *g)*];
- viene modificato l'articolo 124-*bis*, relativo alla verifica del merito creditizio.

  Nello specifico: tra l'altro:

  - prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore;
  - mediante l'introduzione dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, si disciplinano nel dettaglio le modalità di svolgimento della verifica del merito creditizio;
  - il finanziatore eroga il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi del contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal medesimo contratto;
  - la non corretta valutazione del merito creditizio non può costituire motivo per l'adozione di modifiche unilaterali svantaggiose per il consumatore ovvero per la risoluzione del contratto di credito da parte del finanziatore, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire le informazioni previste o le abbia fornite false;
  - vengono previste disposizioni al fine di tutelare il consumatore nel caso in cui la valutazione del merito creditizio si fondi, in tutto o in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali.

  Resta fermo quanto disposto dal comma 7 nella formulazione vigente, in merito alle disposizioni attuative dell'articolo in esame, dettate dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR [comma 2, lettera *h)*];
- viene modificato l'articolo 125, relativo alle banche dati. In particolare, viene introdotto il comma 1-*bis*, specificando che ai dati delle suddette banche dati hanno accesso solo i finanziatori sottoposti a vigilanza e che osservano pienamente il

regolamento (UE) 2016/679, relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche. Il successivo comma 1-*ter* prevede altresì che, fermo quanto stabilito dai commi 1 e 1-*bis*, l'accesso alla centrale dei rischi della Banca d'Italia è consentito ai soggetti indicati dal suddetto istituto [comma 2, lettera *i)*].

Si ricorda che l'articolo 125, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 385 del 1993 prevede che il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individui le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione;

- viene modificato l'articolo 125-*bis*, in materia di contratti e comunicazioni [comma 2, lettera *l)*];
- viene modificato l'articolo 125-*ter*, che disciplina le modalità di recesso dal contratto di credito da parte del consumatore [comma 2, lettera *m)*];
- viene modificato l'articolo 125-*quinquies*, che reca la disciplina in caso di inadempimento del fornitore [comma 2, lettera *n)*];
- viene modificato l'articolo 125-*sexies*, che disciplina il rimborso anticipato da parte del consumatore, prevedendo che lo stesso possa rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto avendo, in tal caso, diritto a una riduzione del costo totale del credito per la restante durata del contratto. In particolare, rispetto alla disciplina vigente, viene specificato che nel calcolo della riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi posti a carico del consumatore. Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito [comma 2, lettera *o)*].

  Viene quindi confermata l'esclusione delle imposte dal calcolo della riduzione già prevista a legislazione vigente dall'articolo 125-*sexies*, comma 1;
- viene modificato l'articolo 125-*octies*, che disciplina le ipotesi di sconfinamento da parte del consumatore. Si prevede, tra l'altro, che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detti disposizioni di attuazione anche con riferimento alla regolarità dello sconfinamento [comma 2, lettera *p)*];
- viene introdotto l'articolo 125-*octies*.1, recante la disciplina della riduzione o cancellazione di apertura di credito in conto corrente e sconfinamento [comma 2, lettera *q)*].

  La relazione illustrativa chiarisce che la novella risulta necessaria per recepire la normativa europea in materia, riconducendo la disciplina della riduzione e quella della cancellazione, rispettivamente, a quella delle modifiche unilaterali del contratto e a quella del recesso del finanziatore, sia a fini di semplificazione della disciplina sia per evitare sovrapposizioni con altri istituti, potenzialmente foriere di dubbi interpretativi;
- viene apportata una modifica di carattere formale all'articolo 125-*novies*, che reca la disciplina relativa agli intermediari del credito [comma 2, lettera *r)*];

- viene modificato l'articolo 125-*decies*, che disciplina l'inadempimento del consumatore prevedendo che il finanziatore adotti un ragionevole grado di tolleranza prima dell'avvio di procedimenti esecutivi. Si prevede altresì che la Banca d'Italia adotti disposizioni di attuazione, anche riguardo alle misure adottabili dal finanziatore, che comprendono la modifica delle condizioni del contratto di credito [comma 2, lettera *s)*];
- vengono introdotti gli articoli 125-*undecies* (Remunerazioni e requisiti di professionalità); 125-*duodecies* (Educazione finanziaria) e 125-*terdecies* (Servizi di consulenza al debito). Le novelle tra l'altro:
    - relativamente all'articolo 125-*undecies*, prevedono che i finanziatori remunerino il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi nonché un livello di professionalità adeguato. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate;
    - con riferimento all'articolo 125-*duodecies*, prevedono che il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria promuova e coordini misure, elaborate dai suoi membri, atte a favorire l'educazione dei consumatori.

L'articolo 24-*bis*, del decreto-legge n. 237 del 2016 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisca il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria[3], con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria (comma 6).

Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal successivo comma 9 (comma 7).

Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza. È fatta salva la corresponsione ai componenti del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di alloggio, sostenute per la partecipazione alle suddette riunioni periodiche, a

[3] Ai sensi del comma 8 all'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 237 del 2016, il Comitato, composto da 11 membri, è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri diversi dal direttore, anch'essi scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonché il direttore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

valere sui fondi previsti dal successivo comma 11, che prevede un limite di spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2017 per provvedere agli oneri derivanti dalle attività del suddetto Comitato. (comma 9 e comma 11);

- per quanto attiene all'articolo 125-*terdecies*, lo stesso consente ai consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare gli impegni finanziari assunti di accedere a specifici servizi di consulenza sul debito, erogati dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze. I servizi sono forniti gratuitamente salvo l'eventuale pagamento di una commissione coerente con le finalità del servizio, secondo parametri pubblicati sul sito *internet* delle associazioni e fondazioni coinvolte, in ogni caso limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti e non già finanziati con risorse pubbliche. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, può, con decreto, definire modalità, termini e condizioni per l'erogazione dei medesimi servizi anche da parte dei seguenti soggetti: gli enti del terzo settore; gli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito; le associazioni dei consumatori e degli utenti; gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento [comma 2, lettera *t)*];
- viene modificato l'articolo 126 in materia di riservatezza delle informazioni, con minime revisioni testuali [comma 2, lettera *u)*].

Infine, le norme intervengono sul Titolo VI, Capo III (articoli da 127 a 128-*ter*), del decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di regole generali e controlli.
In particolare:

- viene introdotto l'articolo 127-*ter*, relativo alla valutazione del merito creditizio fondata sul trattamento automatizzato di dati personali del cliente, che estende a tutti i contratti di finanziamento i presìdi sull'intervento umano di cui al sopra descritto articolo 124-*bis*, come modificato dal provvedimento in esame [comma 3, lettera *a)*];
- viene modificato l'articolo 128-*ter*, relativo alla previsione di misure inibitorie, con un intervento di correzione formale [comma 3, lettera *b)*].

La **relazione tecnica** afferma preventivamente, in relazione al comma 2, che le disposizioni apportano presentano carattere ordinamentale.
In particolare, il comma 2, lettera *t)* prevede che il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria promuova e coordini misure atte a favorire l'educazione dei consumatori. La RT segnala che tale attività già rientra nelle

funzioni istituzionali del Comitato ed è svolta, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione del Comitato. La lettera in esame, inoltre, introduce un nuovo articolo 125-*terdecies* che disciplina la prestazione dei servizi di consulenza al debito, prevedendo che tali servizi siano forniti gratuitamente, salvo l'applicazione di una commissione finalizzata alla copertura dei relativi costi operativi. L'istituzionalizzazione del nuovo servizio di consulenza sul debito non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento al comma 3, la RT afferma che l'introduzione dell'articolo 127-*ter* del TUB [lettera *a)*] ha lo scopo di adeguare la normativa nazionale alla disciplina posta dalla direttiva in materia di valutazione del merito creditizio e trattamento automatizzato dei dati. Le modifiche di cui alla lettera *b)*, intervengono in via formale sull'articolo 128-*ter* del TUB relativo alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia.
La RT afferma infine che le suddette disposizioni presentano carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il Titolo VI, Capo II, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) (articoli da 121 a 126), in materia di credito immobiliare ai consumatori.
Al riguardo, si osserva che i suddetti articoli disciplinano i contratti stipulati tra consumatori e finanziatori o intermediari del credito, vale a dire soggetti che agiscono in ambito privato. In proposito, non vi sono pertanto osservazioni da formulare.
Con riferimento ai soggetti pubblici interessati dalle novelle, si osserva quanto segue:

- le modifiche all'ambito di applicazione delle disposizioni relative al credito al consumo, di cui all'articolo 122 del Testo unico bancario, sebbene possano incidere sulla platea dei soggetti chiamati all'iscrizione nei registri e conseguentemente sull'ammontare complessivo dei contributi versati all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM)[4], non appaiono suscettibili

[4] Si ricorda che l'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo n. 385 del 2023 prevede l'istituzione di un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti (comma 1).
L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge (comma 3).

di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché il citato Organismo non rientra nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, ai fini del conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

- considerato che la relazione illustrativa precisa il recepimento della direttiva 2023/2225 è volta anche ad aumentare il livello di dettaglio delle norme che regolano il credito al consumo e che, in tale quadro, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede a implementare, di concerto con la Banca d'Italia, già a legislazione vigente, la normativa mediante la definizione di disposizioni attuative, appare utile acquisire elementi di valutazione al fine di verificare che il Comitato possa far fronte ad eventuali aggravi amministrativi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- posto che la RT afferma che l'attività affidata dalla norma in esame al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, ossia quella di promuovere e coordinare misure, elaborate dai suoi membri, atte a favorire l'educazione dei consumatori, già rientra nelle funzioni istituzionali del Comitato medesimo, appare utile acquisire elementi di valutazione volti a verificare la possibilità per il Comitato di svolgere tale attività nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- la definizione di modalità, termini e condizioni, attraverso un decreto il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, per l'erogazione dei servizi di consulenza sul debito, erogati da fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura e iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, come risulta dalla relazione tecnica, tali

---

L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini (comma 4);

servizi includono l'applicazione di una commissione finalizzata alla copertura dei relativi costi operativi;

- gli adempimenti posti in capo alla Banca d'Italia riguardo all'elaborazione della normativa di attuazione, in autonomia o di concerto con il CICR, cui si aggiunge la gestione della banca dati relativa alla centrale dei rischi, interessata dalle modifiche apportate all'articolo 125 del TUB, non appaiono suscettibili di terminare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché la Banca d'Italia non rientra nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, ai fini del conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, come si evince dalla RT a proposito del successivo articolo 3 (vedi *infra*).

Infine non si formulano osservazioni in merito:

- alle altre banche dati in materia di credito, richiamate dal succitato articolo 125, attesa la natura privata dei soggetti gestori;
- alle modifiche attinenti all'articolo 125-*sexies*, che disciplina il rimborso anticipato da parte del consumatore, dal momento che le imposte sono escluse dal calcolo della riduzione dell'importo dovuto, come peraltro già previsto a legislazione vigente.
- alle modifiche relative al Titolo VI, Capo III, in materia di regole generali e controlli, attesa la natura ordinamentale delle stesse.

ARTICOLO 1, comma 4

Modifica al decreto legislativo n. 385 del 1993 in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi

Le norme recano attuazione della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori. In particolare, le disposizioni modificano il Titolo VI-*bis*, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) (articoli da 128-*quater* a 128-*quaterdecies*), in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

Nel dettaglio:

- viene modificato l'articolo 128-*quater*, relativo agli agenti creditizi. La novella, tra l'altro, precisa che non costituisce esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria l'attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto

autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un agente in attività finanziaria o ad un mediatore creditizio, prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito [comma 4, lettera *a)*];

- viene modificato l'articolo 128-*sexies*, relativo ai mediatori creditizi. Si prevede, tra l'altro, che non costituisce esercizio di mediazione creditizia l'attività di mera presentazione, non remunerata, di un consumatore a un soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, a un mediatore creditizio o a un agente in attività finanziaria prestata a titolo accessorio, nell'ambito di una prestazione svolta nell'attività commerciale o professionale esercitata in via principale e relativa ai contratti di credito e mediatori creditizi [comma 4, lettera *b)*];
- modificano l'articolo 128-*novies* relativo ai dipendenti e ai collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Si prevede, tra l'altro, che detti soggetti rispondano all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) del rispetto delle disposizioni relative a dipendenti e collaboratori. A tal fine, segnalano tempestivamente all'Organismo le violazioni da parte dei soggetti di cui si avvalgono, delle norme a essi applicabili. L'Organismo può richiedere la trasmissione di informazioni e l'esibizione di documenti, nonché degli atti che ritiene necessari potendo, altresì, effettuare ispezioni presso i medesimi soggetti anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi inoltre sono tenuti alla previsione di procedure interne che assicurino l'immediata cessazione del rapporto in caso di gravi o reiterate violazioni, come definite da apposito atto attuativo dell'Organismo, da parte dei dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono, delle norme ad essi applicabili. L'iscritto comunica la cessazione del rapporto per motivi non commerciali all'Organismo che l'annota in apposita sottosezione ad accesso riservato dell'elenco. L'accesso alla sottosezione è riservato ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria. Nei confronti degli iscritti che non ottemperano all'obbligo di comunicazione l'Organismo avvia la procedura sanzionatoria [comma 4, lettera *c)*];
- viene modificato l'articolo 128-*decies*, recante disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo, estendendo tale normativa anche ai dipendenti e ai collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi [comma 4, lettera *d)*];
- viene modificato l'articolo 128-*undecies*, relativo all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). La novella, tra l'altro, prevede che l'Organismo collabori, anche attraverso lo scambio di

informazioni, con le omologhe Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea. Nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo l'Organismo, i componenti dei suoi organi, nonché i suoi dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti, comportamenti o omissioni posti in essere con dolo o colpa grave [comma 4, lettera *e)*];

- viene modificato l'articolo 128-*duodecies* recante disposizioni procedurali. In primo luogo, viene ampliato l'ambito delle fattispecie sanzionabili da parte dell'OAM, includendo la mancata o tardiva vigilanza sui dipendenti e collaboratori, l'ostacolo alle attività ispettive o di controllo ovvero la mancata ottemperanza alle sanzioni irrogate. Si prevede altresì che l'OAM possa disporre la cancellazione dagli elenchi nel caso di mancato pagamento del contributo di iscrizione entro il termine massimo nonché di altre somme dovute per l'iscrizione; il medesimo Organismo, infine, annota negli elenchi i provvedimenti adottati e li pubblica nel proprio bollettino elettronico [comma 4, lettera *f)*].

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame recano modifiche al Titolo VI *bis*, del TUB, in materia di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia. Le norme si applicano, ove compatibili, anche agli esercenti che svolgono attività speculari a quelle degli agenti e dei mediatori.
Le norme comportano l'attribuzione all'Organismo agenti e mediatori di nuovi poteri di vigilanza.
Si fa presente che l'OAM è una fondazione privata che adempie ai propri compiti mediante la riscossione di contributi a carico degli iscritti. Pertanto, l'intervento normativo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il Titolo VI-*bis*, del decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.

Al riguardo, si osserva che i suddetti articoli disciplinano prevalentemente lo svolgimento delle attività dei suddetti soggetti, che agiscono in ambito privatistico. In proposito, pertanto, non vi sono osservazioni da formulare.

Analogamente, anche laddove le disposizioni in esame escludono alcune fattispecie dall'esercizio di attività di agenzia in attività finanziaria o in mediazione creditizia, potendo con

ciò determinare una modifica nella platea dei soggetti chiamata all'iscrizione nei registri con conseguente variazione dell'ammontare complessivo dei contributi versati all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), non si hanno osservazioni da formulare, posto che, come già osservato in precedenza, il citato Organismo non rientra nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, ai fini del conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Considerazioni del tutto simili valgono anche per l'incremento dei compiti attribuiti all'OAM dalle norme in esame, giacché la stessa relazione tecnica afferma che l'OAM è una fondazione privata che adempie ai propri compiti mediante la riscossione di contributi a carico degli iscritti.

Il Bilancio di previsione 2024 dell'OAM afferma in proposito che i proventi dell'Organismo derivano sostanzialmente dai contributi annuali di iscrizione negli elenchi e sono stimati in base alle quote di iscrizione stabilite dal Comitato di Gestione dell'OAM per l'esercizio soggetto a previsione, nonché in base ai dati relativi alle categorie e numero di iscritti agli elenchi, rilevati in maniera più aggiornata possibile nel corso dell'esercizio in chiusura e tenuto conto delle eventuali ulteriori informazioni riguardanti gli andamenti prospettici. Il medesimo Bilancio afferma che altri proventi sono costituti dei ricavi derivanti da sanzioni pecuniarie.

ARTICOLO 1, comma 5
Altre sanzioni amministrative alle società o enti

Le norme modificano l'articolo 144 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in materia di altre sanzioni amministrative alle società o enti.

L'articolo 144, comma 1, alinea, del decreto legislativo n. 385 del 1993 prevede che nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, dei gestori di crediti in sofferenza e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile.

In particolare, viene aggiornato l'elenco delle violazioni sanzionabili, includendo quelle derivanti dalle norme introdotte o modificate dal provvedimento in esame.

Viene altresì precisato che può essere sanzionata l'inottemperanza a tutte le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-*ter* del Testo unico, sopprimendo la parola "inibitorie" al comma 4, lettera *a)*.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame prevedono modifiche di coordinamento della disciplina sanzionatoria, prevista dall'articolo 144 del TUB, con i nuovi interventi apportati dallo schema di decreto.
La RT afferma altresì che la disposizione presenta carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 144 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in materia di altre sanzioni amministrative alle società o enti. In particolare, viene aggiornato l'elenco delle violazioni sanzionabili, includendo quelle derivanti dalle norme introdotte o modificate dal provvedimento in esame. Viene altresì precisato che può essere sanzionata l'inottemperanza a tutte le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-*ter* del Testo unico.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che si tratta di sanzioni aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente e che l'eventuale incremento di gettito non viene scontato nei saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 2, comma 1, lettera *a)*
Perimetro delle attività riservate di agenti in attività finanziaria e di mediazione creditizia

Le norme modificano l'articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.
In particolare, viene modificato il comma 1, che elenca le tipologie di attività non ricondotte nell'ambito di quelle riservate alle agenzie in attività finanziaria, né a quelle di mediazione creditizia, come segue:

- viene soppressa la lettera *a)* all'articolo 1, comma 1; che, a legislazione vigente, prevede che non costituisca esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari

finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito (punto 1.1).

La relazione illustrativa chiarisce che la norma soppressa esenta al momento la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e prestatori di servizi di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni. Ciò alla luce del mutato ambito di applicazione della normativa europea e del nuovo sistema di registrazione e vigilanza sugli esercenti introdotto all'articolo 12-*bis*, di cui alla successiva lettera *b)*;

- viene inserita la lettera *b-bis)*, riguardante la presentazione o la proposta ovvero la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, nonché di intermediazione nella concessione di prestiti svolta dai fornitori di servizi di *crowdfunding* alle imprese alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2020/1503 (punto 1.3).

  La relazione illustrativa afferma che viene introdotta la compatibilità tra l'attività di mediazione creditizia e la prestazione di servizi di *crowdfunding* ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, al fine di consentire ai fornitori di servizi di *crowdfunding* di poter prestare i servizi sia nei confronti delle imprese che dei consumatori. In merito ai servizi di *crowdfunding*, come già chiarito in fase di consultazione pubblica, si ribadisce che il regolamento (UE) 2020/1503 disciplina il finanziamento collettivo esclusivamente alle imprese, non prendendo in considerazione l'intermediazione a favore dei consumatori. Nulla osta, tuttavia, che i fornitori di servizi di *crowdfunding* possano erogare anche credito al consumo, qualora siano a ciò autorizzati ai sensi del Titolo V del TUB, o prestare attività di intermediazione del credito ove mettano in relazione un consumatore e un finanziatore professionale. I fornitori di servizi di *crowdfunding*, ove svolgano attività di intermediazione creditizia nei confronti dei consumatori, saranno tenuti – limitatamente a tale attività – al rispetto delle regole della direttiva europea sugli intermediari del credito e, correlativamente, all'iscrizione presso il registro OAM in qualità di mediatori.

Inoltre, all'articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del 2010:

- vengono modificati i commi 1-*bis* e 1-*ter*, con interventi sostanzialmente formali, le cui disposizioni escludono dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei consulenti finanziari iscritti effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di consulente finanziario o di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi[5] (punti 2 e 3);

[5] Di cui all' articolo 109, comma 2, lettera *a*), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

- viene abrogato il comma 1-*quater* all'articolo 12, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, individui, con regolamento, le attività di segnalazione, relative ai contratti di credito, che, se prestate a titolo accessorio, non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia (punto 4);
- viene modificato il comma 2, che esenta dall'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento nel caso la stessa abbia carattere meramente materiale. La modifica specifica che detta attività non deve determinare l'insorgere di rapporti di debito o di credito.

La **relazione tecnica** afferma che il comma 1, lettera *a)* interviene sul vigente articolo 12 del decreto in materia di riserva di attività di agenzia e mediazione creditizia, ridefinendone il perimetro delle esenzioni dalla riserva di tale attività. In particolare, viene espunto il riferimento ai fornitori di beni o prestatori di servizi che esercitano «la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari».
La relativa disciplina confluisce nel nuovo articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 141 del 2010, introdotta dalla successiva lettera *b)*.
La RT afferma altresì che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori. In particolare, attraverso modifiche al comma 1, che elenca le tipologie non ricondotte nell'ambito delle attività riservate alle agenzie in attività finanziaria né a quelle di mediazione creditizia, viene modificato il regime di esenzioni previsto dalla legislazione vigente. I suddetti interventi, consentono, tra l'altro, ai fornitori di servizi di *crowdfunding* di poterli prestare sia nei confronti delle imprese che dei consumatori.
In proposito, si osserva, come già rilevato in precedenza, che, sebbene che i suddetti interventi possano incidere sulla platea dei soggetti chiamati all'iscrizione nei registri con conseguente variazione dell'ammontare complessivo dei contributi versati all'Organismo per la gestione degli

elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), tali interventi non appaiono suscettibili di terminare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché il citato Organismo non rientra nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, ai fini del conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

ARTICOLO 2, comma 1, lettera *b)* e ARTICOLO 4, commi 1 e 2
Registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio

Le norme introducono l'articolo 12-*bis* al decreto legislativo n. 141 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
Le disposizioni prevedono che non costituisca esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia la presentazione o la proposta ovvero la conclusione da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di beni mobili o mobili iscritti in pubblici registri e servizi da essi offerti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche, con gli intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito (*cpv.* articolo 12-*bis*, comma 1).
L'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), di cui all'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, istituisce un registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi, nel quale, verificata la completezza delle comunicazioni, sono annotati i dati comunicati con le modalità di seguito evidenziate (*cpv.* articolo 12-*bis*, comma 2).

La relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni intendono prevedere l'obbligo per gli esercenti non PMI, sia che agiscano come creditori sia che agiscano come intermediari del credito, di iscrizione in un registro tenuto dall'OAM. L'impianto di vigilanza previsto sui predetti soggetti prevede l'attribuzione di poteri di supervisione all'OAM cui sono affidati anche poteri ispettivi e di indagine, secondo quanto previsto dal successivo comma 7 del nuovo articolo 12-*bis*.

Sono comunicate al registro le informazioni riguardanti i fornitori di beni o i prestatori di servizi diversi dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese, secondo le seguenti modalità:
a) da parte delle banche, degli intermediari finanziari o degli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito con cui i fornitori di beni o i prestatori di servizi stipulano

le convenzioni anche sulla base di dichiarazioni fornite, sotto la propria responsabilità, dagli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi;
b) direttamente da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi che concludono contratti di credito a titolo accessorio rispetto alla propria attività commerciale o professionale nella sola forma della dilazione di pagamento gratuita per l'acquisto di beni o servizi da essi offerti, salve limitate spese per i ritardi nel rimborso.
Detti soggetti sono tenuti a conformarsi agli obblighi di comunicazione ivi previsti entro i tre mesi successivi dall'istituzione del registro (*cpv*. articolo 12-*bis*, comma 3 e articolo 4, comma 2).
L'OAM definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il contenuto delle informazioni da trasmettere ai fini delle annotazioni nel registro, le modalità e i termini delle comunicazioni nonché eventuali variazioni alle stesse (*cpv*. articolo 12-*bis*, comma 4).
Ai fornitori di beni o prestatori di servizi si applica, ove compatibile, la disciplina di cui al capo II del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in materia di credito immobiliare ai consumatori, in relazione all'attività rispettivamente svolta, nonché l'articolo 13, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 141 del 2010 (*cpv*. articolo 12-*bis*, comma 5).
L'OAM determina e riscuote i contributi dovuti dai soggetti tenuti alle comunicazioni, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro e dei costi di vigilanza, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività. Banche, intermediari finanziari e altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito che effettuano la comunicazione hanno diritto al rimborso dei contributi versati da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi convenzionati (*cpv*. articolo 12-*bis*, comma 6).
L'OAM vigila sul rispetto da parte dei fornitori di beni o prestatori di servizi della disciplina loro applicabile. A tali fini, può richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti inerenti alle attività in oggetto, fissando i relativi termini. L'Organismo può effettuare ispezioni presso tali soggetti, anche avvalendosi della Guardia di finanza che agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Per la violazione della disciplina loro applicabile, per la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ovvero in caso di ostacolo alle attività di controllo dell'Organismo è applicata dall'Organismo medesimo nei confronti dei fornitori di beni o i prestatori di servizi la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di cui al presente articolo da dieci giorni a tre mesi, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 al 10 per cento del fatturato. L'applicazione della sanzione è comunicata alla banca, all'intermediario finanziario o al diverso soggetto

autorizzato o abilitato all'erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato (*cpv*. articolo 12-*bis*, comma 7).
Nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi che si qualificano come microimprese o piccole e medie imprese, l'OAM interviene, su segnalazione di ogni soggetto interessato, ivi incluse le banche, gli intermediari finanziari o gli altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito che stipulano le convenzioni, per verificare il rispetto della disciplina loro applicabile. A tali fini, l'Organismo può richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti inerenti alle attività di cui al presente articolo, fissando i relativi termini. La presentazione della segnalazione per l'intervento dell'Organismo comporta il versamento di un contributo per la copertura delle spese di istruttoria la cui misura è determinata dallo stesso Organismo. Per la violazione della disciplina loro applicabile, per la mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti ovvero in caso di ostacolo alle attività di controllo dell'Organismo, l'OAM applica nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi, tra l'altro, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000 (*cpv*. articolo 12-*bis*, comma 8).
Ai fornitori di servizi o ai prestatori di beni diversi dalle microimprese o piccole e medie imprese non è consentito l'esercizio delle attività in assenza dell'annotazione nel registro. La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 fino al 10 per cento del fatturato. L'OAM, ove accerti l'omessa comunicazione prevista da parte della banca, dell'intermediario finanziario o altro soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito, inibisce il fornitore di beni o prestatore di servizi dallo svolgimento dell'attività sino all'adempimento dell'obbligo di comunicazione, dandone comunicazione alla banca, intermediario finanziario previsto dal titolo V, o altro soggetto autorizzato o abilitato all'erogazione del credito e informa la Banca d'Italia o la diversa autorità competente. I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie affluiscono al bilancio dell'OAM, che determina le modalità e i termini di pagamento delle sanzioni. Il provvedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento delle sanzioni, l'Organismo avvia la procedura di riscossione coattiva. Il mancato versamento dei contributi dovuti all'OAM costituisce causa ostativa all'annotazione ovvero alla permanenza del soggetto nel registro (*cpv*. articolo 12-*bis*, commi 9-13).
Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'OAM istituisce il sopra descritto registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi. A tal fine, entro il medesimo termine di cui al primo periodo, adotta le disposizioni di attuazione di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 12-*bis*, introdotto dalle disposizioni in esame (articolo 4, comma 1).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni adeguano la normativa vigente alle disposizioni della normativa europea in materia di registrazione, abilitazione e vigilanza dei creditori e intermediari del credito di natura non bancaria. In questo senso, i fornitori di beni o i prestatori di servizi, che esercitano attività di credito diretto o intermediazione del credito in chiave ancillare rispetto alla propria attività principale, sono sottoposti a un sistema di registrazione presso l'OAM, responsabile della vigilanza e dotato di poteri di supervisione, di controllo e sanzionatori. Questa impostazione è contemperata dall'esercizio della discrezionalità riconosciuta agli Stati membri nell'esentare dall'obbligo di registrazione e abilitazione, ma non da quello di vigilanza, gli esercenti con capacità dimensionali inferiori e, cioè, le microimprese o PMI ai sensi della normativa europea. Ritenendosi opportuno l'esercizio di tale opzione normativa, si prevede che questi soggetti non siano tenuti alla registrazione presso l'OAM, ma su di essi viene, comunque, esercitata l'attività di vigilanza «su segnalazione» (articolo 12-*bis,* comma 8, del decreto legislativo n. 141 del 2010); si prevede, infatti, un sistema di reclamo azionato dal consumatore dietro versamento di un corrispettivo a copertura delle spese di istruttoria, in caso di violazione delle norme di trasparenza e di condotta poste dalla normativa europea A seguito dell'iniziativa del cliente, si attivano i poteri di indagine, di accertamento e sanzionatori dell'OAM.

Sotto il profilo dell'implementazione della nuova architettura di vigilanza, è previsto che l'OAM istituisca un apposito registro pubblico informatizzato in cui censire gli esercenti assoggettati al relativo obbligo, cioè quelli di grandi dimensioni e che eserciti l'attività di vigilanza di cui al già richiamato articolo 12-*bis*, comma 8, del decreto legislativo n. 141 del 2010, su segnalazione.

Dall'intervento normativo in esame, il perimetro delle competenze dell'OAM risulta esteso, essendogli attribuite nuove funzioni di supervisione sugli esercenti sopra menzionati. Si rappresenta, al riguardo, che l'OAM è una fondazione privata che svolge i propri compiti mediante la riscossione di contributi a carico dei propri iscritti. Ne deriva che l'intervento normativo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'OAM provvederà allo svolgimento delle relative funzioni con le risorse di cui dispone a legislazione vigente. Inoltre, si richiama quanto già osservato rispetto al sistema di vigilanza di cui al comma 8, del nuovo articolo 12-*bis*, che prevede espressamente il versamento di un contributo a copertura dei costi di istruttoria per l'accertamento delle violazioni effettuato, esclusivamente su segnalazione, sugli operatori di minori dimensioni. Con riferimento al nuovo articolo 12-*bis*, si rappresenta che i commi dal 7 al 10 recano una puntuale disciplina sanzionatoria per i casi di mancata o non corretta attuazione degli obblighi previsti nella norma. Tali sanzioni, in applicazione del principio di proporzionalità, sono modulate diversamente a seconda della gravità della violazione e possono avere anche

natura pecuniaria; le relative somme confluiscono nel bilancio dell'OAM come già previsto per altre categorie di soggetti sottoposti alla sua vigilanza.
Al riguardo, le disposizioni di cui ai commi citati, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riferimento alle sanzioni, la RT precisa che le stesse sono di nuova istituzione.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che non costituisca esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia la presentazione o la proposta ovvero la conclusione da parte di fornitori di beni o prestatori di servizi di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di beni mobili o mobili iscritti in pubblici registri e servizi da essi offerti, sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche, intermediari finanziari o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito.
L'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) istituisce un registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi e, a tal fine, determina e riscuote i contributi dovuti dai soggetti tenuti alle comunicazioni, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro e dei costi di vigilanza, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attività. L'Organismo può effettuare ispezioni presso tali soggetti, anche avvalendosi della Guardia di finanza e nei confronti dei fornitori di beni o prestatori di servizi che si qualificano come microimprese o piccole e medie imprese, e interviene su segnalazione di ogni soggetto interessato, inclusi banche, intermediari finanziari o altri soggetti autorizzati o abilitati all'erogazione del credito. Per la violazione della disciplina in oggetto l'OAM applica sanzioni anche a carattere pecuniario.
Al riguardo, non si formulano osservazioni per quanto riguarda sia l'istituzione del registro pubblico informatizzato dei fornitori di beni e prestatori di servizi sia la determinazione e la riscossione dei contributi dovuti dai soggetti tenuti alle comunicazioni e il conseguente incremento dei compiti attribuiti all'OAM, posto che, come rilevato in precedenza, il citato Organismo non rientra nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, ai fini del conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Inoltre, come

risulta dalla relazione tecnica, va altresì considerato che l'importo dei contributi dovuti per l'iscrizione al registro deve essere determinato nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle attività dell'Organismo e che a tale importo si aggiunge a regime a quello eventualmente derivante dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

ARTICOLO 2, comma 1, da lettera *c)* a lettera *f)*
Modifiche agli articoli 13, 14, 17 e 18 del decreto legislativo n. 141 del 2010 di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori

Le norme modificano gli articoli 13, 14, 17 e 18 del decreto legislativo n. 141 del 2010 di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori. In particolare:

- viene modificato l'articolo 13, comma 1-*bis*, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, sentita la Banca d'Italia, possa stabilire gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per lo svolgimento dell'attività svolta dai servizi di consulenza, di cui all'articolo 124.2 del decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dal precedente articolo 1, comma 1 [lettera *c)*, punto 1];
- viene inserito il comma 1-*ter* all'articolo 13, prevedendo che l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) stabilisca con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-*bis* e II, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993: requisiti di conoscenza e competenza nonché di aggiornamento professionale degli agenti in attività finanziaria, di coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso agenti in attività finanziaria aventi personalità giuridica, dei mediatori creditizi e dei consulenti, dei loro dipendenti e collaboratori, nonché dei dipendenti e collaboratori dei fornitori di beni o prestatori di servizi; caratteristiche delle politiche di retribuzione e incentivazione del personale e dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi [lettera *c)*, punto 2];
- modifica l'articolo 14, comma 2, che definisce i requisiti per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria [lettera *d)*];
- modifica l'articolo 17 in materia di incompatibilità. In particolare, viene inserito il comma 4-*quater*.1, che prevede la compatibilità dell'attività di mediazione creditizia con la prestazione di servizi di *crowdfunding* [lettera *e)*];
- introducono il comma 1-*bis* all'articolo 18, in materia di requisiti tecnico-informatici, prevedendo che dipendenti e collaboratori siano tenuti al possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva [lettera *f)*].

La **relazione tecnica** afferma che le modifiche in esame hanno carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano alcuni articoli del decreto legislativo n. 141 del 2010 di attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori. In particolare, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possa stabilire gli ulteriori requisiti, condizioni e incompatibilità per lo svolgimento dell'attività da parte dei servizi di consulenza. Si prevede altresì che l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) stabilisca, con riguardo ai contratti di credito disciplinati ai sensi del titolo VI, capi I-*bis* e II, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, specifici criteri e caratteristiche riferiti ai soggetti nonché ai relativi dipendenti e collaboratori dallo stesso vigilati.

In proposito, non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale delle modifiche introdotte.

ARTICOLO 2, comma 2

Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Le norme modificano alcuni articoli del decreto legislativo n. 141 del 2010, relativi all'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

In particolare:

- viene soppresso il comma 1-*quater* all'articolo 20, che disciplina il regime fiscale delle quote associative versate all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).

  Si rammenta che il comma di cui si prevede la soppressione dispone che i contributi versati all'OAM fruiscano del medesimo regime fiscale agevolato delle quote associative ai sensi dell'articolo 148 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR) in materia di imposte sui redditi degli enti di tipo associativo, e dell'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 (disciplina IVA).

  In particolare, l'articolo 148 del TUIR stabilisce, tra l'altro, che le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Inoltre, in base a quanto previsto dalla disciplina vigente di cui all'articolo 4 Testo Unico IVA, il versamento delle quote associative è considerato fuori campo IVA.

Contestualmente, viene introdotto il comma 3-*bis*: la novella dispone che i contributi determinati e riscossi dall'OAM, dovuti in base alla legge per consentire il funzionamento dell'Organismo e lo svolgimento delle attività istituzionali a esso attribuite, sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA [lettera *a)*];

- modificano l'articolo 21, comma 2, specificando che l'Organismo possa chiedere la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti, anche ai dipendenti e collaboratori dei soggetti iscritti [lettera *b)*];
- modificano l'articolo 23, specificando che gli elenchi riportino per dipendenti e collaboratori anche gli indirizzi di posta certificata [lettera *c)*];
- modificano l'articolo 24, specificando che l'OAM stabilisca la durata dei corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento professionale, di durata complessiva non inferiore a sessanta ore per biennio [lettera *d)*].

La **relazione tecnica** afferma che la lettera *a)* interviene sull'articolo 20 del decreto legislativo n. 141 del 2010. La norma, tra l'altro, adegua la disciplina fiscale ivi contenuta al comma 1-*quater* riguardante i contributi versati all'OAM dai vari iscritti o richiedenti l'iscrizione che, nel previgente sistema, richiamava l'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e, ai fini IVA, l'articolo 4, comma 4, secondo periodo, e comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

A seguito del mutamento di natura giuridica (da associazione a fondazione) dell'OAM[6], si è affermata l'esigenza di aggiornare il testo normativo, non più attuale per la parte fiscale, abrogando il citato comma 1-*quater* dell'articolo 20. È stato, pertanto, espunto il riferimento al regime fiscale delle quote associative; in parallelo, si è intervenuti con l'introduzione di un nuovo comma 3-*ter* che, in linea con il precedente sistema, esclude ai fini IVA i contributi versati all'OAM dai partecipanti all'Organismo, data la loro obbligatorietà e la loro destinazione al finanziamento delle attività istituzionali dell'ente, a prescindere dalla sua natura giuridica.

Dal punto di vista finanziario, ponendosi in linea con il precedente trattamento fiscale, la disposizione non introduce *ex novo* alcun regime di agevolazione ed esenzione.

Il comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)* apporta modifiche agli articoli 21, 23 e 24 del decreto legislativo n. 141 del 2010. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale.

[6] Dall'8 maggio 2020 l'Organismo per la gestione degli elenchi di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi, è diventato Fondazione.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame sopprimono il comma 1-*quater* all'articolo 20 del decreto legislativo n. 141 del 2010 che disciplina il regime fiscale delle quote associative versate all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). Contestualmente, viene introdotto il comma 3-*bis* che dispone che i contributi determinati e riscossi dall'OAM, dovuti in base alla legge per consentire il funzionamento dell'Organismo e lo svolgimento delle attività istituzionali ad esso attribuite, sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA.

Si rammenta che il comma di cui si prevede la soppressione dispone che i contributi versati all'OAM fruiscano del medesimo regime fiscale agevolato delle quote associative ai sensi dell'articolo 148 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR) in materia di imposte sui redditi degli enti di tipo associativo, e dell'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 (disciplina IVA). In particolare, l'articolo 148 del TUIR stabilisce, tra l'altro, che le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. Inoltre, in base a quanto previsto dalla disciplina IVA vigente di cui all'articolo 4 del DPR n. 633 del 1972, il versamento delle quote associative è considerato fuori campo IVA.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, ponendosi in linea con il trattamento fiscale vigente, non introduce *ex novo* alcun regime di agevolazione ed esenzione. La RT precisa inoltre che la modifica si è resa necessaria a seguito del mutamento di natura giuridica dell'OAM, da associazione a fondazione a decorrere dall'8 maggio 2020.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché le norme in esame lasciano invariata la disciplina vigente ai fini IVA.

Con riguardo alle norme introdotte dal nuovo comma 3-*ter*, si evidenzia invece che esse non disciplinano espressamente il trattamento fiscale delle quote dovute all'OAM ai fini dell'imposta sui redditi, che nell'assetto vigente non concorrono a formare il reddito complessivo.

In merito a tale aspetto il Governo dovrebbe fornire un chiarimento circa la disciplina fiscale applicabile a tali quote ai fini delle imposte sui redditi, anche in considerazione del fatto che il mutamento della natura giuridica dell'OAM da associazione a fondazione, avvenuto l'8 maggio 2020, come risulta dalla relazione tecnica, non consente di applicare ad esse il regime fiscale agevolato proprio degli enti non commerciali di cui all'articolo 148 del TUIR.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare sulle restanti modifiche riguardanti gli articoli 21, 23 e 24, attesa la loro natura ordinamentale.

ARTICOLO 3 e ARTICOLO 4, comma 3
Altre disposizioni in materia di credito al consumo

Le norme sopprimono la lettera *d)* del comma 1 all'articolo 144-*bis* del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), che attribuisce al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*) funzioni di autorità competente in materia di credito al consumo (articolo 3, comma 1).
Viene altresì modificato il Capo VI del decreto-legge n. 1 del 2012, in materia di servizi bancari e assicurativi. In particolare, viene modificato l'articolo 28, intervenendo sui requisiti relativi alle polizze di assicurazione connesse alla concessione del finanziamento (articolo 3, comma 2).
Le disposizioni inoltre intervengono sull'articolo 120-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) relativo alla vendita abbinata, vale a dire un prodotto assicurativo legato a un prodotto o servizio accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo. La modifica non consente di acquistare il bene o servizio separatamente nel caso di un contratto di credito al consumo quale definito all'articolo 121, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario), vale a dire un contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria (articolo 3, comma 3).
Infine, viene modificata la legge n. 193 del 2023, relativa al cosiddetto oblio oncologico. In particolare viene modificato il comma 7 all'articolo 2, prevedendo che siano la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), sentito il Garante per la protezione dei dati personali, (in luogo del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, come previsto a legislazione vigente) a stabilire, per le materie di rispettiva competenza, le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, eventualmente predisponendo formulari e modelli.

> I suddetti commi 1 e 2 dell'articolo 2 considerano inammissibile la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta;

Viene inoltre modificato l'articolo 5, comma 4, affidando alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2,

comma 7, sopra richiamato. Detti soggetti adottano le relative disposizioni di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (articolo 3, comma 4 e articolo 4, comma 3).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame recano ulteriori interventi di coordinamento su altri plessi normativi rilevanti in materia di credito al consumo.
Con specifico riferimento al comma 5, la RT evidenzia che la Banca d'Italia ha, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria, mentre la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.
Pertanto, con riferimento al comma 5, le Autorità ivi indicate provvedono all'attuazione dei compiti previsti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano alcune disposizioni di carattere ordinamentale relative al credito al consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo), al decreto-legge n. 1 del 2012, relativamente ai requisiti inerenti alle polizze di assicurazione connesse alla concessione del finanziamento nonché al decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), relativamente alla vendita abbinata.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, state il carattere ordinamentale delle norme di cui trattasi.
Infine, il comma 5 interviene sulla legge n. 193 del 2023, relativa all'oblio oncologico, ponendo alcuni adempimenti in capo alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
Anche in tal caso non si formulano osservazioni, posto che i suddetti soggetti non rientrano nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, ai fini del conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

ARTICOLO 5
Clausola di invarianza finanziaria

Le norme prevedono che dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento dei compiti dallo stesso derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento dei compiti derivanti dal medesimo provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Al riguardo, nel rilevare che la disposizione non presenta profili problematici, si segnala l'opportunità di uniformarne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi, sostituendo il richiamo alle risorse "previste" a legislazione vigente con un riferimento alle risorse "disponibili" a legislazione vigente.

ARTICOLO 6
Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Le norme prevedono che i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguino alle disposizioni del provvedimento in esame entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 385 del 1993, vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorità creditizie (comma 2).
Ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine sopra indicato e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate

all'articolo 47, terzo comma, della direttiva UE 2023/2225[7], secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia (comma 3).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame disciplinano l'entrata in vigore del provvedimento in esame e la relativa disciplina transitoria.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

[7] L'articolo 47, terzo comma, della direttiva 2023/2225 fa riferimento agli articoli 23 e 24, l'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 25, paragrafo 2, e gli articoli 28 e 39 della medesima direttiva 2023/2225.